

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvederà ad emanare entro il 31 dicembre 2010 apposita circolare attuativa del presente decreto ed a costituire un tavolo permanente, con funzioni di consultazione istituzionale, con l'ANCI-Sicilia, i comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, l'ARPA Sicilia, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese e degli eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla competente ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2010.

GENTILE

N.B.: La ragioneria centrale ha restituito il decreto privo di visto in quanto non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 23/99 dell'Assessorato regionale dell'economia.

(2010.32.2355)110

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico.

L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge n. 157/1992;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo";

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010, sulla regolamentazione dell'attività venatoria nella Regione siciliana per l'annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 544 del 15 giugno 2010, di integrazione al calendario venatorio di cui al predetto decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010, di modifica al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione n. 638/2010 reg. ord. sosp. emessa dal TAR Sicilia - sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai succitati provvedimenti;

Visto il decreto n. 742 del 2 settembre 2010, di modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 a seguito della pubblicazione della legge 4 giugno 2010, n. 46;

Vista l'ordinanza n. 801/10 del 22 settembre 2010, con cui il C.G.A. della Sicilia, nel confermare l'impugnata ordinanza T.A.R.S. n. 638/2010, ha inteso ulteriormente esplicitare il richiamo normativo e giurisprudenziale operato dal T.A.R. Sicilia, sul recepimento delle "risultanze del provvedimento dell'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia del 31 marzo 2010 prot. n. 22738, del parere ISPRA prot. n. 11121/2010", nonché delle "considerazioni svolte nella sentenza della Corte di giustizia CE 15 luglio 2010 in ordine alla trasposizione della direttiva 2009/147/CE, che ha sostituito la direttiva n. 79/409/CE";

Vista la nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 22738 del 31 marzo 2010;

Visto il parere espresso dall'ISPRA sul calendario venatorio 2010/2011, con nota prot. n. 11121/T-A 11 del 30 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale (ZPS);

Ritenuto pertanto che, in applicazione alle Linee guida emanate dal Ministero del territorio e dell'ambiente per la gestione della Rete Natura 2000, nonché alla direttiva n. 2009/147/CE, per tutte le attività non direttamente concepite nel Piano di gestione di un Sito Natura 2000 si rende necessario sottoporre ogni strumento di relativa pianificazione alla procedura di V.I.A. ai sensi del D.P.R. n. 357/1997;

Considerato che il calendario venatorio non ha previsto caccia in deroga;

Ritenuto di dovere recepire integralmente le misure di cui alla citata nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, da intendersi quali misure provvisorie di salvaguardia in attesa dell'implementazione della procedura di V.I.A. ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della direttiva n. 2009/147/CE;

Ritenuto di dovere, altresì, accogliere le osservazioni dell'ISPRA sulla regolamentazione e limitazione dell'attività venatoria alle specie beccaccia e lepore italica;

Ritenuto che il sopra citato parere dell'ISPRA, nella trattazione della problematica del coniglio selvatico non prescrive particolari limitazioni, anzi ritiene possibile, nella gestione faunistico-venatoria delle popolazioni, assecondare le esigenze venatorie a livello locale nella considerazione anche della potenziale dannosità della specie nei confronti delle colture;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui al parere dell'ISPRA sul calendario venatorio 2010/2011;

Decreta:

Articolo unico

Nelle isole minori è consentito il prelievo venatorio al coniglio selvatico, ad eccezione delle zone indicate come siti Natura 2000, dal 9 ottobre al 15 dicembre 2010 incluso, esclusivamente ai cacciatori residenti.

Palermo, 5 ottobre 2010.

D'ANTRASSI

(2010.40.2719)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2010.

Proroga dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria di tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso dell'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;